

REGIONE SICILIANA

Convenzione tra Assessorato della Salute e CEFPAS per l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (Art. 15 comma 1 D.M. Salute 7 marzo 2006)

La Regione Siciliana – Assessorato della Salute (C.F. 80012000826), nella persona dell'Assessore Avv. Ruggero Razza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato della Salute ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

e

il CEFPAS – Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (C.F. 01427360852), in seguito denominato CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro Ing. Roberto Sanfilippo, domiciliato per la carica presso la sede del CEFPAS medesimo ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

e con il partenariato **degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sedi dei Poli formativi di Catania, Messina e Palermo;**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n.187) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di "Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 161;

VISTO il D.M. Salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 15, comma 1 che prevede "*... le regioni gestiscano direttamente i corsi di formazione specifica in medicina generale e per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, possono avvalersi della collaborazione di un apposito centro formativo regionale e degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione ...*";

VISTO il D.M. Salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. che all'art. 15, comma 2 prevede che "*Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive*

comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo: all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati...”;

VISTA la L. R. n. 30/1993 e ss.mm.ii., Titolo III artt. 20 – 23 con la quale è istituito il CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del Personale del servizio Sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico per provvedere, tra l'altro, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'Assessorato regionale della sanità;

VISTO il D.A. n. 796 del 06/05/2015 con il quali sono state individuate le figure di responsabili di attività didattiche teoriche e attività pratiche territoriali ed ospedaliere per i tre poli didattici di Palermo, Catania e Messina;

VISTO il D.A. n. 737 del 12/08/2020 con il quale l'Assessore alla Salute ha approvato la Convenzione con il Centro per la formazione Permanente e l'Aggiornamento del Servizio Sanitario, di seguito denominato “CEFPAS”, per l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cui al D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il Consiglio della Scuola in data 14.07.2021 ha approvato lo schema di Regolamento del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale che modifica in parte le modalità di funzionamento della Scuola così come stabilite nella convenzione stipulata con il CEFPAS ed approvata con il D.A. n. 737 del 12/08/2020;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente documento, le parti, di comune accordo, stipulano la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

(Oggetto)

La Regione Siciliana – Assessorato Salute si avvale, per gli adempimenti relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii, del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Servizio Sanitario - CEFPAS con sede a Caltanissetta, di seguito denominato “CEFPAS”;

A tal uopo viene istituita presso il CEFPAS la Scuola di Formazione Specifica in medicina generale" con lo scopo di organizzare e gestire l'attività didattica pratico - seminariale dei tre poli formativi di Palermo, Catania e Messina. Il CEFPAS assicurerà omogeneità di contenuti nelle diverse sedi del corso, coordinando le attività dei professionisti che verranno nominati in esecuzione del presente provvedimento. Partner della Scuola di Formazione Specifica in medicina generale sono gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sedi dei Poli di Catania, Messina e Palermo, rappresentati dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo di Regione, di seguito “Rappresentante OMCEO”.

Art. 2

(Organi della Scuola)

Sono organi della Scuola:

La Direzione della Scuola

Il Direttore della Scuola è nominato, con decreto dell'Assessore alla Salute, tra i componenti del Consiglio di Direzione della Scuola.

- presiede, indice e coordina il Consiglio di Direzione;
- sovrintende la redazione e l'aggiornamento del Regolamento della Scuola, soggetto ad adozione da parte dell'Assessorato della Salute;
- garantisce che il funzionamento della Scuola avvenga nel rispetto del Regolamento;
- cura i rapporti con l'Ente gestore della Scuola;
- formula proposte volte al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi ed a una più efficiente realizzazione delle attività formative.

L'incarico di Direttore della Scuola ha durata triennale.

Il Consiglio di Direzione (CdD)

E' così composto:

- il Direttore del CEFPAS;
- il Dirigente Generale DASOE;
- il Rappresentante OMCEO.

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. Ai componenti fuori sede, previa analitica rendicontazione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale soggiorno per la partecipazione alle sedute.

Il CdD:

- predispone la bozza di Regolamento della Scuola da sottoporre all'Assessore alla Salute per l'adozione;
- approva il programma formativo triennale proposto dal CTS, definendo i profili dei docenti da coinvolgere;
- approva la proposta di bilancio annuale riferita alle tre annualità attive;
- verifica i risultati dell'attività formativa attraverso la predisposizione e l'utilizzo di strumenti valutativi.

In assenza del CTS la proposta del programma formativo triennale sarà avanzata dall'Ente gestore della Scuola direttamente al Consiglio di Direzione della Scuola.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il CTS, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute, è così composto:

- Assessore alla Salute *pro tempore* o suo delegato (Presidente);
- Direttore del CEFPAS;
- Dirigente Generale DASOE o suo delegato;
- Rappresentante OMCEO;
- Direttore Generale ASP PALERMO;
- Direttore Generale ASP CATANIA;
- Direttore Generale ASP MESSINA;
- Tre Rappresentanti delle Società scientifiche.

Il CTS valida il Programma Formativo Triennale, in coerenza con quanto definito dalla normativa

nazionale vigente e formula proposte volte al miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica teorico-pratica.

Art. 3

(Organizzazione dei Poli formativi)

La gestione didattica e amministrativa di ciascun polo formativo avverrà attraverso l'utilizzo di risorse umane in possesso di specifica e comprovata esperienza.

Per ciascun Polo formativo il coordinatore, il responsabile delle attività teoriche e il responsabile delle attività pratiche (svolte presso i Medici di Medicina Generale e presso le strutture territoriali del SSR per ciascuna annualità) saranno selezionati dagli albi a tale scopo istituiti presso l'Ente gestore.

L'Ente gestore organizza, in funzione del numero degli iscritti e compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio, la segreteria didattico ed amministrativa, avvalendosi del personale dipendente o iscritto negli specifici albi. E' facoltà dell'Ente gestore selezionare dagli albi ulteriori figure professionali ritenute necessarie, utili ed opportune per il buon funzionamento della Scuola.

Art. 4

(Competenze e Attività della Regione Siciliana)

La Regione Siciliana – Assessorato Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – Servizio 2 “Formazione” gestirà le attività di vigilanza e programmazione della Formazione Specifica in Medicina Generale ed in particolare:

- rilevazione del fabbisogno annuale;
- emanazione del bando annuale di concorso;
- gestione della procedura concorsuale;
- prende atto del programma triennale del corso di formazione specifica in medicina generale approvato dal CdD;
- trasmissione alla "Scuola di Formazione Specifica in medicina generale" dei dati relativi ai medici in formazione;
- vigilanza sul corretto funzionamento della Scuola;
- gestione capitoli di spesa relativi alla formazione specifica in Medicina Generale.

Art. 5

(Competenze e attività del CEFPAS)

Il CEFPAS – in costante raccordo con il Dipartimento ASOE dell'Assessorato della Salute – gestisce le attività didattico-pratico-seminariali inerenti alla formazione specifica in medicina generale per i poli didattici di Palermo, Catania e Messina, coordinando le attività nelle tre sedi ed assicurando omogeneità di contenuti formativi.

Il CEFPAS si assume la responsabilità del processo formativo inerente alla formazione specifica, avvalendosi anche dei contributi delle Società Scientifiche di Medicina Generale.

Dovrà occuparsi di:

- predisporre specifici albi per le attività della scuola (Albo docenti, tutor d'aula, tutor di medicina generale, tutor ospedalieri, coordinatori-responsabili di polo-attività pratiche, personale di segreteria) definendo, nel rispetto del Vademecum FSE 2014/2020 vers. 2 del 9 aprile 2019, i costi unitari dell'impegno di ciascuna figura;
- assicurare le attività di segreteria organizzativa e didattica;
- predisporre il programma formativo triennale;
- rendere disponibili i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Scuola;

- assicurare il coordinamento organizzativo e didattico delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale nei tre poli;
- attuare il programma formativo, organizzando e coordinando i tirocini e le docenze, individuando, presso le strutture ospedaliere, distrettuali, ambulatoriali e territoriali accreditate, i medici a cui affidare la responsabilità della formazione pratica di ogni singolo tirocinante, avvalendosi del supporto delle Aziende Sanitarie;
- assegnare i medici in formazione alle Aziende Sanitarie ed ai medici tutor di MMG, predisponendo le relative turnazioni;
- gestire le frequenze relative all'attività didattica pratica e teorica;
- gestire le attività teorico-pratiche per i tre poli formativi, individuando i docenti e tutor tra gli iscritti nei relativi Albi con riguardo ai profili individuati dal Consiglio di Direzione;
- programmare ed attuare la formazione dei medici tutori;
- trasmettere alle Aziende Sanitarie ed al Servizio 2 DASOE, con cadenza mensile, gli atti relativi alle presenze dei tirocinanti;
- effettuare le verifiche periodiche sull'apprendimento;
- trasmettere all'Assessorato programmazione annuale delle attività teoriche per ciascun triennio, report trimestrale delle attività svolte, assegnazioni e turnazioni dei medici in formazione;
- trasmettere all'Assessorato in tempi congrui la documentazione necessaria per gli adempimenti relativi agli esami finali;
- attivare specifiche procedure di valutazione per il mantenimento nei relativi elenchi dei medici tutori e dei docenti nelle attività seminariali.

La Direzione amministrativa del CEFPAS, che dirige i servizi amministrativi del Centro, in dettaglio, dovrà occuparsi di:

- redigere con cadenza annuale la relazione complessiva sull'attività formativa dei tre poli, da inviare all'Assessorato Regionale della Salute per la verifica della congruità del processo formativo;
- assicurare il pagamento dei compensi dovuti ai docenti, responsabili, tutor d'aula, collaboratori coinvolti nella realizzazione delle attività formative;
- provvedere alla rendicontazione dell'attività nel rispetto del Vademecum FSE 2014/2020 vers. 2 del 9 aprile 2019 e delle norme in materia di trasparenza e di contratti pubblici.

Art. 6

(Referenti della convenzione)

La Regione Siciliana individua nel Dirigente responsabile *pro tempore* del Servizio Formazione del DASOE – Assessorato della Salute, il proprio referente per la verifica dell'attuazione della presente convenzione. Il CEFPAS individua nel Direttore del Centro il referente per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 7

(Durata)

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data del 01 settembre 2021 ed è prorogabile.

Art. 8

(Oneri)

La Regione corrisponderà al CEFPAS, per ciascuna annualità, a seguito della rendicontazione presentata entro il primo trimestre di ogni anno, il rimborso delle spese sostenute per la

realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione con esclusione delle somme relative al pagamento delle borse di studio e di quelle per l'organizzazione e la gestione del concorso annuale.

I predetti oneri, che non potranno superare l'importo di € 2.000,00 per singolo medico in formazione, fanno carico alla Regione Siciliana che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata appostate sui capitoli del Bilancio della Regione Siciliana all'uopo istituiti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Regione provvede ad assegnare al CEFPAS il finanziamento per la realizzazione delle attività corsuali, sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente dal CEFPAS stesso, che dovrà essere approvato dal DASOE. Il pagamento sarà effettuato in due rate di cui la prima in acconto pari al 30% del preventivo approvato e la seconda a saldo, previa effettuazione della rendicontazione.

Art. 9

(Riservatezza, titolarità dei dati)

Il CEFPAS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente documento o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione; successivamente i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.

Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679).

La titolarità dei dati derivanti dalla presente convenzione è demandata alla Regione Siciliana, nella persona del Dirigente responsabile del Servizio 2 "Formazione" del DASOE – Assessorato della Salute.

Art. 10

(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Palermo.

Palermo lì,

L'Assessore alla Salute

Avv. Ruggero Razza

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39 del 12/02/93)

Il Direttore del CEFPAS

Ing. Roberto Sanfilippo

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39 del 12/02/93)